

Alla c.a. Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Cremona

Via Jacini 6/A 26100 - Cremona

Invio per posta PEC a procura.cremona@giustizia.it

Savona 09/07/2014

Il sottoscritto Francesco Zanardi, nato a Torino il 19/07/1970 e residente a Savona, via dei Cambiaso 1/1, in qualità di legale rappresentate dell'associazione Rete L'ABUSO Onlus (Sezione tematica indipendente della Casa della Legalità e della Cultura Onlus), denuncia quanto segue.

Espongo:

- In data 12/6/2014 è pervenuto al vescovo di Crema, mons. Oscar Cantoni, il Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede con le disposizioni di Papa Francesco a seguito degli abusi sessuali su minori commessi da don Mauro Inzoli, presidente della Onlus cremasca "Fraternità".

- Nella delibera papale è scritto che: In considerazione della gravità dei comportamenti e del conseguente scandalo, provocato da abusi su minori, don Inzoli è invitato a una vita di preghiera e di umile riservatezza, come segni di conversione e di penitenza. Non potrà celebrare in pubblico l'eucarestia, né gli altri sacramenti, e non potrà predicare.

- Il prelado dovrà seguire un'adeguata psicoterapia, della durata di almeno 5 anni, e gli è vietato ogni contatto con minori.

- Il vescovo di Crema ha scritto una lettera, indirizzata a tutti i fedeli della Diocesi e resa pubblica dagli organi di stampa, nella quale si legge: *"In nome della verità, in questi anni sono state eseguite rigorose ricerche che hanno comportato pazienti e sofferti confronti con le persone che hanno riferito i fatti. La Chiesa ha preso atto della situazione, ha condiviso le sofferenze riportate, ha aiutato le vittime a ritrovare serenità e speranza, e ha concluso che don Mauro potesse riparare responsabilmente le ferite causate dal suo comportamento"*.

- In data 30/6/2014 il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha inviato alla "Comunità Sociale Cremasca" (azienda consortile che gestisce i servizi sociali del territorio) una lettera, con oggetto: Minori affidati all'associazione "Fraternità" – Richiesta indagine del Servizio tutela minori.

Premesso ciò:

- pur riconoscendo alla Diocesi di Crema l'importanza di aver dato ampia informazione sulla sentenza della Congregazione per la Dottrina della Fede,

- tenendo presente che il Canone del Codice di Diritto Canonico violato (n. 1720) riguarda tra l'altro gli abusi sessuali su minori.

- considerando che il vescovo non è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria i propri sacerdoti implicati in atti così ignominiosi, va anche osservato che per i vescovi che verranno a conoscenza dei crimini

commessi dai sacerdoti appartenenti alle loro diocesi, dovrà valere pur sempre la responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 40 del codice penale secondo il quale "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

E' quanto emerge dalla ordinanza del GIP del Tribunale di Savona dell'8 maggio 2012, che ha ravvisato la responsabilità di un vescovo. Dante Lafranconi, il quale ha coperto pedofili e non ha fatto nulla per impedire che potessero continuare ad abusare di minori.

Per quanto attiene al Lafranconi non è stato possibile rinviarlo a giudizio perché il tempo trascorso dagli abusi commessi ha fatto maturare la prescrizione.

Crema invece è stata protagonista di episodi recenti di pedofilia i quali hanno portato alla condanna per ora solo canonica di don Mauro Inzoli.

Ebbene abbiamo avuto conferma dal caso Lafranconi che all'interno degli uffici delle diocesi, ci sono i fascicoli personali di ogni sacerdote, accessibili solo ai vescovi, ed è verosimile ritenere che anche presso la diocesi di Crema il vescovo disponga del fascicolo di Mauro Inzoli.

Lo stesso Vescovo dichiara che *"In nome della verità, in questi anni sono state eseguite rigorose ricerche che hanno comportato pazienti e sofferti confronti con le persone che hanno riferito i fatti. La Chiesa ha preso atto della situazione, ha condiviso le sofferenze riportate, ha aiutato le vittime a ritrovare serenità e speranza, e ha concluso che don Mauro potesse riparare responsabilmente le ferite causate dal suo comportamento"*.

E' quindi verosimile non solo pensare che i Vescovi fossero al corrente delle tendenze pedofile dell'Inzoli, ma dalle pubbliche dichiarazioni sembrerebbe che la Diocesi sia in possesso di materiale probatorio e incriminante nei confronti dell'Inzoli, raccolto durante le indagini, nonché dei nominativi delle vittime dello stesso Inzoli. Materiale che qualora non fosse già stato acquisito potrebbe essere di estrema importanza.

D'altra parte la direttiva vaticana del 1962 tutt'ora in vigore e nota come Crimen Sollicitationis prevede questa procedura.

Infatti, anche i fascicoli personali dei preti pedofili della diocesi di Savona contenevano la conferma delle loro perversioni sessuali e quei fascicoli erano nella disponibilità dei vescovi.

E' legittimo ipotizzare che anche i vescovi di Crema fossero a conoscenza, attraverso le annotazioni nel suo fascicolo personale, delle perversioni di Mauro Inzoli.

Il processo canonico infatti aveva dato un primo risultato nel 2012: dimissione dallo stato clericale, cioè spretato. Don Inzoli però ha fatto ricorso alla Congregazione per la dottrina della fede e qui la sorpresa: la diocesi di Crema spiega infatti che la pena è stata commutata in una *"vita di preghiera e riservatezza"*.

Punizione e misericordia, spiega il vescovo Oscar Cantoni, tuttavia brutalmente dobbiamo osservare: dalla riduzione allo stato laicale voluta da Benedetto XVI si è passati a una ritirata perpetua in convento secondo quanto stabilito da papa Francesco.

La Chiesa ovviamente è libera di adottare i suoi criteri, che possono avere un senso o essere criticati, tuttavia non è chiaro in questa vicenda perché né il vescovo, né il Vaticano che è stato investito della

vicenda, né gli organi direttivi della Cei guidata dal cardinal Angelo Bagnasco, abbiano ritenuto di dover comunicare i fatti all'autorità giudiziaria.

Chiedo;

- che quanto sopra esposto venga sottoposto ad approfondimento da parte dell'autorità giudiziaria
- una eventuale azione penale per le eventuali responsabilità omissive stabilite dal secondo comma dell'art. 40 del codice penale, e di tutti i reati che codesto rispettabile ufficio riterrà opportuno ravvisare.

Si allega;

- 1) Dichiarazioni della Diocesi e del Vescovo sul decreto papale
- 2) Provvedimento del Tribunale di Savona nel procedimento contro Dante
- 3) Direttive della Conferenza Episcopale Italiana nell'anno 2012

Chiedo;

ai sensi dell'art. 406, comma 3, c.p.p., di essere informato dell'eventuale richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari;

ai sensi dell'art. 408, comma 2 c.p.p., di essere informato circa l'eventuale richiesta archiviazione;

ai sensi dell'art. 335, comma 3 c.p.p., che le vengano comunicate le iscrizioni suscettibili di comunicazione;

Francesco Zanardi

Portavoce della Rete L'ABUSO